

STATUTO

**CENTRO ASSISTENZA
SANITARIA COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERATE LC VIA DE GASPERI 147

Numero REA: LC - 302148

Codice fiscale: 04315730962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-08-2025 - Statuto completo	2
--	---

dividendi;

c) distribuire le riserve tra soci cooperatori".

Di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione Anna PISCOPO, i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testé assunta.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e cinque, e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale dispensandomi dalla sua lettura.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A".

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e dieci.

F.to Anna PISCOPO
Francesco BRINI

ALLEGATO " A " AL N. 78615/29092 DI REPERTORIO
STATUTO

ART.1 - E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione:

CENTRO ASSISTENZA SANITARIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare la presente normativa a quella in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Merate (LC).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 - La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 4 - L'attività della cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt.2512 e seguenti del c.c., da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonchè previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'assistenza sanitaria e socio sanitaria nonchè la prestazione di cure infermieristiche e della persona, ad ammalati ed anziani con problemi di salute e di deambulazione. La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto

sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare e immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo ad investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art.2514 del c.c. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs 23 luglio 1996 n. 415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art 18 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58. La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi, dello statuto in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra soci ammalati e inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. Con delibera dell'organo amministrativo la società potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. E' espressamente escluso l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche a condizione che le seconde non siano prevalenti sulle prime e che il totale delle persone giuridiche non superi il terzo dei voti complessivamente spettante ai soci.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci cooperatori lavoratori: sono tutti coloro che prestano la loro attività a seconda dei casi come soci lavoratori, inquadrati in regime di lavoro dipendente o come soci lavoratori, inquadrati in regime di lavoro autonomo, ricevendo il compenso precedentemente pattuito;
- soci volontari: sono tutti coloro che prestano la loro attività gratuitamente; essi sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute; la disciplina dei rapporti tra la Cooperativa e i soci volontari è quella di cui alla L. 381 dell'8 novembre 1991 e successive eventuali modifiche e integrazioni.

- soci sovventori: persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali nel tassativo rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, sue successive modifiche ed

integrazioni.

Possono essere soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici del settore e di tecnici amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Affinché le persone giuridiche, pubbliche o private, divengano soci della cooperativa è necessario che il loro statuto preveda il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci coloro che perseguono fini contrastanti con l'attività della cooperativa o esplicano attività identica, sempre che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri. In caso di diniego il Consiglio emetterà provvedimento motivato.

Chi desidera diventare socio cooperatore-lavoratore deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento, ove dovuto, della quota, che comportano l'accettazione incondizionata delle presenti norme.

ART. 6 - I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci, e del sovrapprezzo;

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

ART. 7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quando

il socio:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..
ART. 8 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
d) che non osservi le presenti disposizioni e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

ART. 9 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna;
b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale; il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
- d) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di

essi in conto nuove quote, ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

In ogni caso la cooperativa non potrà:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve tra soci cooperatori.

ART. 14 – L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento..

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 15 - Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) approvare il bilancio;

b) nominare le cariche sociali;

c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;

d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;

f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 16 - Tutte le decisioni dei soci saranno adottate in forma assembleare.

ART. 17 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; essa è regolarmente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in sede straordinaria con la maggioranza dei soci aventi diritto di intervento.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 18 - L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 19 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 20 - La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri. L'amministratore unico deve essere socio cooperatore e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori; l'Organo Amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate

nell'atto costitutivo.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le decisioni assunte sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 22 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 23 - L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale; rappresentano a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della

società.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24 - L'organo di Controllo, se dovuto ai sensi di Legge, è nominato dall'assemblea dei soci, compatibilmente alle vigenti norme di Legge.

E' facoltà dell'assemblea di nominare in qualsiasi momento un Organo di Controllo, anche in mancanza dei requisiti di obbligatorietà.

La tipologia di tale Organo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) sarà determinata dall'assemblea stessa, compatibilmente con quanto previsto dalle leggi in vigore.

I componenti dell'organo di Controllo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, la quale nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di Legge, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

In alternativa all'Organo di Controllo e/o fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ove previsto dalla Legge, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di Legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 25 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 26 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 27 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 28 - Tutte le controversie tra i soci o tra i soci e la società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del P.M.;

- la validità delle deliberazioni assembleari;

sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt.34-37 d.lgs.5/2003, nonchè in forza del presente titolo di questo statuto, ed in forza di quanto prescritto dalla vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto da numero tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla

vigente normativa.

Il relativo lodo non è impugnabile salvo le disposizioni inderogabili di legge in materia.

ART.29 - Per quanto non è regolato dal presente atto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

F.to Anna PISCOPO
 Francesco BRINI

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, commi 3, 4 e 5 che si trasmette per uso Registro Imprese.
Bollo virtuale assolto ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante MUI.
Missaglia, 29 agosto 2025.